

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 107/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2014

relativo al ritiro dal mercato degli additivi per mangimi cloruro di cobalto esaidrato, nitrato di cobalto esaidrato e solfato di cobalto monoidrato e che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2003

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Gli additivi per mangimi cloruro di cobalto esaidrato, nitrato di cobalto esaidrato e solfato di cobalto monoidrato sono stati autorizzati a tempo indeterminato dalla direttiva 70/524/CEE come composti dell'oligoelemento cobalto e le condizioni per la loro autorizzazione sono state definite da ultimo nel regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione ⁽³⁾. Tali additivi per mangimi sono stati iscritti successivamente nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) Non sono state presentate domande di autorizzazione, in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, entro la scadenza prevista in tale disposizione per l'impiego di detti additivi per mangimi appartenenti al gruppo degli oligoelementi.
- (4) Occorre quindi ritirare dal mercato tali additivi per mangimi.
- (5) Conseguentemente al ritiro di tali additivi per mangimi è necessario sopprimerli dalla voce «E3 Cobalto-Co» dell'allegato del regolamento (CE) n. 1334/2003. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1334/2003.

- (6) È opportuno concedere alla parti interessate un periodo di transizione in cui è possibile utilizzare, fino ad esaurimento delle scorte esistenti, gli additivi destinati ad essere ritirati dal mercato, le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con tali additivi.
- (7) Il ritiro dei tre prodotti dal mercato non pregiudica la possibilità di rilascio di un'autorizzazione a loro riguardo o di adozione di una misura concernente il loro status, in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ritiro

Gli additivi per mangimi cloruro di cobalto esaidrato, nitrato di cobalto esaidrato e solfato di cobalto monoidrato, appartenenti al gruppo degli oligoelementi, sono ritirati dal mercato.

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1334/2003

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1334/2003 sono soppresse le voci «Cloruro di cobalto, esaidrato», «Nitrato di cobalto, esaidrato» e «Solfato di cobalto, monoidrato», relative all'elemento E3 Cobalto-Co.

Articolo 3

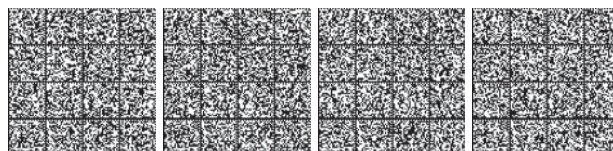
Misure di transizione

1. Le scorte esistenti dei prodotti di cui all'articolo 1 possono continuare ad essere commercializzate ed utilizzate come additivi per mangimi fino al 26 agosto 2014.
2. Le premiscele prodotte con gli additivi di cui al paragrafo 1 possono continuare ad essere commercializzate ed utilizzate fino al 26 febbraio 2015.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi etichettati in conformità al regolamento (CE) n. 767/2009 fino al 26 agosto 2015 e prodotti con gli additivi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 possono continuare a essere commercializzati ed utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi per mangimi appartenenti al gruppo degli oligoelementi (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11).



*Articolo 4***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

14CE0520

